



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE DEL PIEMONTE LIGURIA E VALLE D'AOSTA
Ufficio I Affari Generali, Personale e Formazione – Settore Relazioni Sindacali

PROT

e-mail

/SIND

Alla **Direzione** della CC di **Torino**

e, p.c.

Alle Segreterie Regionali Piemonte

SAPPE
SINAPPE
OSAPP
UIL
CISL
CGIL

OGGETTO: avviso al personale del 5.10.2021 – nota sindacale congiunta del 6.10.2021

Questo Ufficio ha ricevuto la nota sindacale indicata in oggetto che, inviata anche al Garante della Privacy, lamenta l'illegittimità dell'avviso al personale emanato in data 5 ottobre scorso. Nel prendere atto delle osservazioni formulate da codesta Direzione con successiva nota n. 51678 del 7 ottobre 2021, si ritiene comunque opportuno fornire le seguenti precisazioni.

La vigente disciplina sul green pass prevede che lo stesso debba essere semplicemente esibito all'ingresso e letto dagli incaricati esclusivamente attraverso l'apposita applicazione che consente al verificatore di conoscere solo un'informazione binaria: il dipendente ha o non ha un green pass valido, senza alcun riferimento né alla condizione di rilascio (vaccino, guarigione o tampone), né alla data di scadenza.



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE DEL PIEMONTE LIGURIA E VALLE D'AOSTA
Ufficio I Affari Generali, Personale e Formazione – Settore Relazioni Sindacali

L'eventuale richiesta di copia del documento o di indicazione della data di scadenza **e la successiva conservazione** rappresenterebbero una violazione della vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Va inoltre evidenziato che il green pass certifica una circostanza dinamica: potenzialmente chi ieri ha esibito un certificato vaccinale valido fino a una certa data, potrebbe in un momento successivo, ma precedente alla scadenza, essere contagiato e quindi il green pass perdere di validità.

Il datore di lavoro deve pertanto effettuare le verifiche, anche con modalità random, quotidianamente monitorando il possesso di certificazioni valide di volta in volta.

Pur comprendendo le attese che potrebbero formarsi all'ingresso di un istituto delle dimensioni di Torino, tale aspetto attiene al profilo logistico-organizzativo che non si può tradurre in una preventiva acquisizione delle certificazioni.

Preso inoltre atto di quanto la S.V. afferma con riferimento all'articolo 1 commi 4 e 5 del DL 127/2021 (inciso "ove possibile"), si evidenzia che l'invito a recarsi in segreteria già dalla data del 6 ottobre (**ad obbligo non ancora in vigore**) lascia intendere una possibile forma di conservazione di dati sensibili contrastante con la vigente disciplina in materia di privacy.

Si allega, per comodità espositiva, copia del parere reso dal Garante privacy.

Premesso quanto sopra, **nelle more dell'emanazione, da parte del DAP, delle già preannunciate direttive, si invita la S.V. a revocare con effetto immediato l'avviso in oggetto e a non adottare iniziative che si pongano in violazione con la normativa in materia di privacy.**

Nel restare in attesa di riscontro, si porgono cordiali saluti.

Il Provveditore Regionale

Rita Russo



GPDP

**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**

Green Pass, le palestre non possono conservarne copia né registrare la data di scadenza - Intervento di Guido Scorza - CyberSecurity360

Green Pass, le palestre non possono conservarne copia né registrare la data di scadenza
Intervento di Guido Scorza, Componente del Garante per la protezione dei dati personali
(*CyberSecurity360, 3 settembre 2021*)

Continuano a rimbalzare da una parte all'altra dell'Italia richieste da parte di palestre e centri sportivi ai loro abbonati e associati di trasmissione e consegna, assieme al certificato di sana e robusta costituzione, di copia del c.d. Green Pass con evidenziata la relativa data di scadenza.

La richiesta è sempre formulata come necessaria ai fini dell'iscrizione o, comunque, della frequentazione del centro.

Vietato richiedere e conservare copia del Green Pass

In questo contesto vale, probabilmente, la pena ricordare che la disciplina sul Green Pass prevede che lo stesso debba – nei soli luoghi nei quali è necessario ai sensi di quanto previsto dalla legge – essere semplicemente esibito all'ingresso e debba essere letto dagli incaricati esclusivamente attraverso l'apposita App Verifica Covid-19 messa a punto dal Governo, app che consente al verificatore di accedere solo a un'informazione binaria: il titolare del documento ha o non ha un Green Pass valido senza alcun riferimento né alla condizione – vaccino, guarigione dal Covid19 o tampone – che ha portato al rilascio del Green Pass né alla data di scadenza del documento medesimo.

La richiesta, quale condizione per la frequentazione del centro sportivo o della palestra, di copia del documento e di indicazione della data di scadenza e la successiva conservazione di tali elementi, pertanto, rappresentano una violazione della vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali giacché il titolare del trattamento – palestra, centro sportivo o qualsiasi altro analogo soggetto – non ha titolo per acquisire la data di scadenza del Green Pass e conservare gli altri dati personali contenuti nel medesimo documento.

È un trattamento di dati non necessari

È evidente e comprensibile che la prassi che si sta andando diffondendo renderebbe più facile la vita ai gestori di palestre e centri sportivi e, forse, anche ad abbonati e associati ma, al tempo stesso, frustra gli obiettivi di bilanciamento tra privacy, tutela della salute e riapertura del Paese che si sono perseguiti con il Green Pass giacché mette in circolazione una quantità di dati personali superiori a quelli necessari e, soprattutto, ne determina la raccolta e la moltiplicazione in una serie di banche dati diversamente sicure.

Sotto tale profilo vale, infatti, la pena di ricordare che la scadenza del Green Pass è diversa a seconda della ragione all'origine della sua emissione con la conseguenza che conoscerla consente a chiunque di sapere se siamo vaccinati, se siamo stati contagiati o ci siamo semplicemente fatti un tampone mentre, come detto, nel suo utilizzo normale e legale il Green

Pass è neutro rispetto a tali circostanze.

Tutto questo senza dire che il Green Pass certifica una circostanza dinamica con la conseguenza che chi ieri ha consegnato un certificato vaccinale valido fino a una certa data, in un momento successivo ma precedente alla scadenza potrebbe essere contagiato e il suo Green Pass perdere di validità.

Si rischia anche di trattare dati inesatti

A seguire strade diverse rispetto a quelle previste dalla legge si rischia, quindi, anche di trattare dati inesatti perché si considera in possesso di un Green Pass valido un soggetto che, magari, non lo è più.

Le regole, insomma, ci sono e la comodità non consente di derogarvi.

